

**Regolamento
concernente la banca dati degli Enti locali**
(del 13 aprile 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli art. 10a, 106 let. e) e 144 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987,

decreta:

Definizione

Art. 1 La banca dati degli Enti locali (in seguito: banca dati) è uno strumento amministrativo di consultazione che raccoglie i nominativi, gli indirizzi, la carica/funzione ricoperta e altre informazioni delle persone elette negli Esecutivi, nei Legislativi comunali e dei Segretari comunali.

Scopo

Art. 2 ¹La banca dati intende favorire e agevolare l'elaborazione e la trasmissione uniformi di informazioni per uso esclusivamente amministrativo tra gli Enti locali, nonché tra questi e l'Amministrazione cantonale.

²I dati contenuti possono essere elaborati per la realizzazione di sondaggi e statistiche, per l'invio e lo scambio di informazioni (intese quelle utili allo svolgimento dell'attività amministrativa degli Enti coinvolti) e documentazione tra autorità, comprese le comunicazioni relative all'offerta formativa del Centro di formazione per gli Enti locali della Divisione della formazione professionale.

³Rimangono riservate le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

Catalogo dei dati

a) obbligatori

Art. 3 I dati obbligatori da inserire nella banca dati sono i seguenti:

- indirizzo postale e di posta elettronica del Comune;
- sito Web del Comune;
- nominativi e data di nascita dei Municipali, del Sindaco, dei Consiglieri comunali e del Segretario comunale;
- indirizzo di posta elettronica del Sindaco, dei Municipali, dei Consiglieri comunali e del Segretario comunale;
- Dicasteri di cui sono titolari il Sindaco e i Municipali;
- Commissioni del Legislativo di cui fanno parte i Consiglieri comunali.

b) facoltativi

Art. 4 La raccolta e l'inserimento di altri dati quali:

- recapiti telefonici, indirizzi postali ed indirizzi e-mail privati del Sindaco, dei Municipali, dei Consiglieri comunali e del Segretario comunale;
- professione;
- titolo di studio,

sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione da parte della persona interessata.

Autorità competenti e compiti

a) SEL

Art. 5 La Sezione degli enti locali (in seguito: SEL) è l'autorità di contatto e di riferimento per i Comuni, rispettivamente:

- gestisce, in quanto organo responsabile, la banca dati, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi (in seguito: CSI);
- esercita la vigilanza sulla qualità dei dati raccolti presso i Comuni, sul corretto impiego degli stessi e sulle modalità operative del funzionario comunale responsabile;
- stabilisce le modalità di accesso alla banca dati presso l'Amministrazione cantonale;
- vigila affinché i responsabili operativi dei Comuni adottino le misure organizzative e tecniche per assicurare un'elaborazione dei dati conforme al presente regolamento.

b) Responsabile operativo

Art. 6 Il Responsabile operativo comunale designato dal Municipio:

- immette le informazioni nella banca dati e le tiene aggiornate;
- è il garante della protezione e sicurezza dei dati relativi al proprio Comune e ne verifica periodicamente l'esattezza;
- vigila in merito all'applicazione delle presenti normative presso il Comune;
- mantiene i rapporti con la SEL e con il CSI;
- informa i diretti interessati in merito alle finalità previste dalla banca dati;
- raccoglie e conserva le autorizzazioni per l'inserimento dei dati facoltativi conformemente a quanto previsto dall'art. 4;
- stabilisce le modalità di accesso alla banca dati per l'Amministrazione comunale.

Autorizzazione di accesso alle informazioni

Art. 7 ¹Accedono alla banca dati, nel rispetto degli scopi previsti dall'art. 2:

- gli organi comunali;
- le unità dell'Amministrazione cantonale.

²La SEL regola la procedura di autorizzazione nei limiti della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹

Publicato nel BU **2010**, 137.

¹ Entrata in vigore: 16 aprile 2010 - BU 2010, 137.